

COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA ROMAGNA

Lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 17.30 si riunisce in modalità da remoto su piattaforma ZOOM l'Assemblea dei Soci del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna per discutere e deliberare sul seguente ODG:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Linee di programma del Festival TRASPARENZE DI TEATRO CARCERE
3. Approvazione del nuovo Statuto per l'iscrizione al RUNTS
4. varie ed eventuali

Il Presidente Paolo Billi, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza per via telematica di tutti i rappresentanti dei soci Signori Horacio Czertok, Cecilia Di Donato, Eugenio Sideri, Sabina Spazzoli, Stefano Tè, Corrado vecchi e lo stesso Paolo Billi, di uno dei sostituti referenti dei soci senza diritto di voto Vincenzo Picone e di Amaranta Capelli in qualità di referente organizzativo senza diritto di voto, chiama a fungere da segretaria verbalizzatrice la Sig.ra Amaranta Capelli e dichiara aperta e atta a deliberare l'Assemblea dei Soci

Al **primo punto all'ODG** Il Presidente relaziona sul Tavolo Tecnico svoltosi in data 27 gennaio nel quale sono state presentate le attività del 2022 e un breve resoconto delle attività 2021. L'incontro è stato generalmente positivo, con un intervento da parte del PRAP che ha ribadito l'ottimo lavoro svolto dal Coordinamento e il suo pieno sostegno al progetto. Si è in attesa del verbale dell'incontro che sarà inviato ai soci.

Il Presidente comunica poi che in occasione di un breve scambio con Marco Bonfiglioli del PRAP è stata ipotizzata una seconda edizione della giornata di studi DEI CONFLITTI E DELLE SCENE, occasione per confrontarsi con le direzioni, il personale educativo e di sorveglianza e operatori e esperti del settore. Fondamentale sarà anche coinvolgere la Magistratura nell'evento. Si auspica che tale giornata possa svolgersi in autunno all'interno del Festival.

Al **secondo punto all'ODG** si affronta il tema del programma del Festival che Teatro del Pratello sta presentando al bando FUS 2022-2024. Dopo ampio confronto si valuta di definire il periodo dal 15/20 settembre fino al 15/20 novembre.

Qualora il progetto passi sarà necessario che tutti i soci aprano l'agibilità per gli spettacoli e assumano i detenuti come attori. Si auspica inoltre che sia possibile realizzare almeno due repliche per carcere.

Si valuta infine necessaria una presentazione del Festival ai Direttori, da fare sempre congiunta tra conduttore dell'attività e rappresentante del Coordinamento. I prossimi passi sono quindi:
-redigere il programma del Festival, inviarlo al PRAP, mandarlo ai direttori e prendere appuntamenti presso le singole carceri.

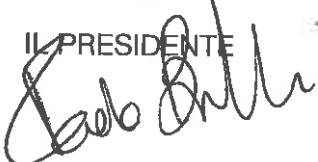
Al **terzo punto all'ODG** viene letto il nuovo statuto del Coordinamento, allegato al presente verbale, la cui modifica si è resa necessaria per via della riforma del Terzo Settore e l'istituzione del RUNTS. Le modifiche erano già state prese in esame dall'Assemblea nelle riunioni precedenti. Lo statuto con le modifiche proposte è approvato all'unanimità dai soci, viene allegato al presente verbale e sarà registrato nelle prossime settimane all'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea valuta la necessità di convocare un prossimo incontro per martedì 22 febbraio alle 17.30 con modalità da remoto con riferimento al programma del Festival e al progetto PATASCUOLA.

Non essendoci altro da deliberare l'Assemblea si conclude alle ore 19.00

ALLEGATI
statuto approvato

IL PRESIDENTE



15/2/2022
2337 3
E36642

IL SEGRETARIO



**STATUTO ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA ROMAGNA**

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita l'associazione denominata:

COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA ROMAGNA

Ai sensi del Codice del Terzo settore viene prevista la clausola sospensiva che acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione con l'acronimo "ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS.

L'Associazione ha sede a Bologna Via del Pratello 53. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione di attività culturali e sociali sul territorio nazionale e all'estero favorendo lo sviluppo di iniziative inerenti l'ambito del Teatro Carcere, attraverso la pratica di forme artistiche finalizzate alla crescita dell'individuo, all'interazione tra diverse culture e allo sviluppo dei rapporti interpersonali. In particolare ha finalità di fornire competenze e strumenti applicabili a diversi ambiti professionali e a realizzare manifestazioni destinate alla formazione culturale dei Soci e dei cittadini.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

lettera i) dell'articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) che recita testualmente:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A tal fine l'Associazione potrà:

- Incentivare le iniziative e i programmi di recupero tesi al reinserimento sociale dei cittadini in esecuzione di pena e alla tutela del diritto alla salute, come benessere fisico, psichico e sociale;
- Incentivare il riconoscimento dell'attività teatrale in carcere come strumento formativo, pratica di lavoro e percorso professionale;
- Garantire una presenza stabile della pratica teatrale presso gli Istituti Penitenziari e conseguire un riconoscimento del valore di tale pratica all'interno delle attività culturali della regione, in particolare attraverso la definizione di un Protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) dell'Emilia Romagna, Centro Giustizia Minorile Emilia Romagna, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) e Coordinamento Teatro Carcere in Emilia Romagna.

Tali attività potranno essere festival, rassegne e convegni, mostre d'arte e fotografiche, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento dei propri obiettivi culturali.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi culturali, l'Associazione potrà:

- Programmare spettacoli di vario genere;
- Produrre spettacoli teatrali, curarne la promozione;
- Produrre e vendere materiali fotografici e audiovisivi inerenti alle singole iniziative;
- Istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari organizzando servizi per università e scuole di ogni grado e istituire un proprio percorso di formazione per operatori di teatro carcere denominato PATASCUOLA DI TEATRO CARCERE
- Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico sui problemi inerenti alle varie iniziative e culturali in genere
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini
- Orientare i Soci e il pubblico nel campo delle iniziative teatrali e culturali in base alle proprie finalità;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e l'organizzazione delle varie manifestazioni ideate per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche e ogni tipo di materiale inerente alle manifestazioni concordate;

- Partecipare a bandi pubblici di ogni genere e livello (comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei) e a bandi privati su progetti ideati dall'associazione stessa.

✕ Per realizzare tali scopi l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comuni Province, Regioni, nonché da enti nazionali o ministeriali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 - (Associati)

1. Sono ammesse all'Associazione le associazioni e altri enti del Terzo Settore che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Associazione

3. Ogni singola associata nomina al proprio interno un suo rappresentante nell'ambito dell'Associazione "Coordinamento teatro carcere Emilia Romagna" ed un eventuale sostituto. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e le generalità del suo rappresentante impegnandosi a versare la quota associativa

4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Sull'ammissione ad Associato il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. Diventano quindi associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

7. Ci sono 2 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

9. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

10. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

6. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione con divieto di copia atti presso la sede legale.
7. Ogni associato aderisce al regolamento interno dell'associazione approvato dall'Assemblea con cadenza quinquennale

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. E' convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso scritto può essere inviato con qualsiasi mezzo atto a recapitarlo: posta ordinaria, mail, ecc.
4. E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati in regola col pagamento della quota associativa o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, anche il bilancio sociale;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - L'Assemblea approva il regolamento interno dell'Associazione con cadenza quinquennale
 - eleggere il Presidente e il consiglio direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
 - L'assemblea degli associati qualora lo ritenga opportuno potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Partecipano alle Assemblee i rappresentanti di ogni ente associato o l'eventuale sostituto.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

✕ 4. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato

5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

6. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 4/5 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 4/5 degli associati

7. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero di membri variabili da tre a cinque eletti dall'assemblea tra i rappresentanti degli enti giuridici associati.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea) non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati

5. Il consiglio direttivo esprime il gradimento a maggioranza assoluta dell'ammissione di nuovi associati

6. Il consiglio direttivo può nominare un vice presidente che abbia rappresentanza legale in caso d'impedimento anche temporaneo del Presidente

7. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante i primi non eletti, ovvero, in mancanza di questi, per cooptazione, chiedendo ratifica alla prima Assemblea.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato

9. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di redigere un regolamento interno salvo approvazione da parte dell'assemblea degli associati

10. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, anche tra i non associati, comitati di esperti per lo svolgimento di singole attività. Il parere di detti comitati ha valore consultivo.

11. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal almeno due terzi dei suoi membri.

12. E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
14. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano (specificare se di età o di carica)
15. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario che redigerà il verbale.
16. Il Presidente ed il segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti in assemblea.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il presidente può conferire sia agli associati sia a terzi procure speciali ad negoziare per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Il presidente dura in carica per n. 3 anni ed è rieleggibile senza limite di mandati.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- a. Quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - b. Quote annuali, stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo
 - c. Ogni bene mobile ed immobile che diverrà proprietà dell'Associazione
 - d. Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio
 - e. Eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura pubblici e privati
 - f. altre entrate compatibili con la normativa in materia
 - g. entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ed alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario (consuntivo e preventivo) è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo per l'anno in corso.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 15 - (Organo di controllo)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile,
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
5. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 - (Organo di revisione)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altro ente del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

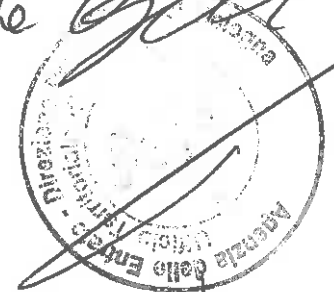
ART. 19 - (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Presidente
Paolo Billi



Il Segretario
Amaranta Capelli



15/1/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 1
40
2337
3

€ 366,42